



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli alla Via Miano n. 2 C.F. 9521990634 in persona del Direttore Generale l.r.p.t. prof. Eike D. Schmidt, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito “**Museo**”) Pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

E

Il Dipartimento di Studi Umanistici (d’ora in avanti DSU), con sede legale in Napoli alla via Porta di Massa, 1 – cap 80133 -, Codice Fiscale n. 00876220633, legalmente rappresentato dal Direttore prof. **Andrea Mazzucchi** dom.to per la carica ope legis c/o la sede dell’Università, Pec: dip.studiumanistici@pec.unina.it

PREMESSO CHE

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte è Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato quale Ufficio di livello dirigenziale generale istituito ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 171/2014, ed ha tra le sue attività principali la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, in ossequio con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- tra le attività di valorizzazione cui è preordinata la funzione del Museo rientrano quelle di cui agli artt. 118 e 119 del citato Codice, che promuove la sottoscrizione di accordi ed iniziative in concorso con le Università funzionali alla promozione ed al sostegno di ricerche studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale del territorio e la sua fruizione;
- il DSU ha tra le finalità statutarie la promozione, l’organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica, e, tra gli scopi della c.d. Terza Missione, la sua divulgazione alla collettività e i rapporti con il territorio; il DSU auspica, tra le sue finalità, la possibilità di espletare attività didattica in prossimità delle collezioni, senza porre alcun intralcio alle attività museali, anzi in accordo con esse.
- le parti sono organismi di diritto pubblico, cui la legge attribuisce il compito di soddisfare, per quanto attiene lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale, interessi pubblici coincidenti, il cui esercizio sinergico consentirà di massimizzare i risultati delle attività oggetto del presente accordo;

- le parti hanno attivato nel corso degli anni attivato una rete partenariale finalizzata allo sviluppo in collaborazione con gli Enti locali di progetti di ricerca e studio funzionali alla migliore valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, attraverso una serie di accordi di collaborazione;

VISTI

- l'art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. recante "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" statuente che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- l'art. 118 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, stante il quale: *"il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale"*.
- l'art. 119 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio stante il quale: *"il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione"*;
- lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018;
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del DSU, di cui al D.R. 2761 del 12 settembre 2016;

CONSIDERATO CHE

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha un patrimonio di oltre 47.000 opere d'arte, solo in parte esposta all'interno delle 124 sale espositive, rappresentativo della storia collezionistica e dell'arte dai Farnese ai Savoia e dagli Angioni al viceregno Austriaco, nonché una collezione di opere d'arte contemporanea e di fotografia;
- con contratto MIC|MU-CAP|12/09/2022|24 si è dato avvio all'intervento di *"Restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Museo e Real Bosco di Capodimonte"*
 - *Project Financing per la realizzazione delle opere e la gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Sito*, all'esito del quale si avrà necessità di procedere al riallestimento delle opere d'arte esposte al I e II piano della Reggia Museo;

- il Dipartimento Curatoriale del Museo sta lavorando ad un progetto di riordino di tutto il patrimonio culturale di afferenza del sito ed allo studio di una nuova interpretazione delle collezioni del Museo;
- il DSU dell'Università degli Studi di Napoli Federico II conta tra i suoi docenti i maggiori esperti della Storia dell'arte moderna e contemporanea, che già in passato hanno prestato attività di collaborazione con gli Istituti museali del territorio napoletano;
- le parti nel corso degli ultimi anni hanno già proficuamente collaborato alla realizzazione di iniziative di studio e ricerca del patrimonio culturale ed avviato attività di collaborazione tecnico-scientifica, come attestato dai molteplici protocolli d'intesa sottoscritti;
- sulla scorta dei positivi risultati raggiunti, le parti sono, pertanto, interessate a disciplinare i termini di una rinnovata collaborazione finalizzata all'elaborazione di un progetto di rilettura ed interpretazione delle collezioni di pertinenza del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ed in particolare delle Collezioni dell'Ottocento, che consentirà al Dipartimento Curatoriale del Museo di procedere al riallestimento delle opere in collezione al termine dei lavori previsti dal Contratto rep n. 24 sopra richiamato;

Tanto premesso e considerato, tra le parti come sopra rapp.te

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Obiettivi

Il presente accordo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90 il rapporto di collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Ateneo finalizzato all'elaborazione di un progetto di rilettura e nuova interpretazione delle collezioni dell'800 di pertinenza del Museo e Real Bosco di Capodimonte che sarà utilizzato dal Dipartimento Curatoriale del Museo per procedere al riallestimento delle opere d'arte al termine dei lavori previsti dal Project Financing;

In particolare, il DSU fornirà supporto, anche attraverso l'impiego di specializzandi, dottorandi e tirocinanti, al **Dipartimento Curatoriale del Museo per l'elaborazione di un progetto di rilettura, reinterpretazione e riorganizzazione delle collezioni dell'Ottocento del Museo e Real Bosco di Capodimonte**, funzionale alla proposizione di un nuovo racconto e di nuovi avvicinamenti/accostamenti tra le opere d'arte, anche in considerazione dei nuovi spazi museali che saranno realizzati;

Articolo 3 - Responsabili

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- a) per il Museo e Real Bosco di Capodimonte il Direttore, la Dott.ssa Maria Laura Chiacchio.

- b) per l'Università la Prof.ssa Isabella Valente, attualmente membro del Comitato Scientifico del Museo, in considerazione del suo ambito di studi, del suo ruolo nella ricerca scientifica e del rapporto di collaborazione già maturato in questi anni in occasione degli eventi espositivi curati dalla stessa. **Nello specifico alla professoressa Isabella Valente verrà conferito l'incarico di curatrice del riallestimento delle collezioni dell'Ottocento del Museo e Real Bosco di Capodimonte.**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire un responsabile con un altro, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento degli interventi oggetto dell'accordo, uno o più responsabili si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta;

Articolo 4 - Oneri economici

Il presente accordo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Il DSU garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi.

Il Museo garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 6 - Durata

Il presente accordo ha durata di due anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato unicamente per iscritto con atto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa Convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi

conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Tutti i risultati parziali o finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti

Art. 9 - Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche generate della loro collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito alla presente Convenzione, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Articolo 10 - Trattamento dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 11 - Modifiche/integrazioni

Le Parti si riservano di modificare le condizioni previste nella presente Convenzione, sottoscrivendo apposite integrazioni concordate in forma scritta.

Laddove necessario, il finanziamento di eventuali integrazioni operative sarà concordato tra le Parti e non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente e formalmente approvate.

Articolo 12 - Risoluzione della convenzione

Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere la presente convenzione per gravi inadempimenti, irregolarità o ritardi gravi nell'esecuzione di quanto stabilito nell'accordo.

Articolo 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Napoli.

Articolo 14 - Spese di registrazione

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo oggetto prestazioni carattere patrimoniale sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 15 - Norme Finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

IL presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stipulato con firma digitale. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Napoli, 30/01/2025

per il Museo e Real Bosco di Campodimonte

Firmato digitalmente da

Eike Dieter Schmidt

O = Ministero della cultura
C = IT

per il Dipartimento di Studi Umanistici



MAZZUCCHI Andrea
Universita' degli Studi di
Napoli Federico II
31.01.2025 11:12:33
GMT+02:00